

Tribunale Lucca n.900 del 27/04/2016

(Omissis...)

Fatto

A) F. E., quale titolare della impresa Officina Fabbro F., ha ottenuto dal Tribunale di Lucca, in data 2.5.2011, il decreto ingiuntivo n. (omissis...), nei confronti della società Cooperativa Fondiari di Sviluppo, per la somma di € 24.495,12 (oltre interessi e spese), a titolo di prezzo, comprensivo di IVA, di un appalto avente ad oggetto la realizzazione e la posa in opera di ringhiere, inferriate, guide per cancelli, sportelli per contatori, in ferro zincato, eseguite su commissione della ingiunta, come da preventivo di spesa privo di data e da fatture n. (omissis...) del 2011 (per € 12308.00 oltre Iva) e n. 37 del 2010 (per € 11245,00, oltre Iva), allegati al ricorso monitorio.

B) La Cooperativa ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto, sostenendo che

1) le opere erano state eseguite solo in parte come denunciato da essa opponente al F. con lettera prodotta come documento 6;

2) le opere, per la parte eseguita, si erano rivelate non a regola d'arte dato che si erano presto arrugginite e, in particolare, alcune delle ringhiere esterne e interne avevano manifestato difetti di stabilità, così come meglio precisato nella relazione dell'Arch. N. I., prodotta da essa opponente come documento 3, e come mostrato dalle fotografie allegate a tale relazione;

3) gli importi richiesti includevano opere eccedenti la dimensione di quelle effettivamente realizzate in particolare per la metratura delle ringhiere, essendo stati fatturati (fattura (omissis...)) materiali per 74 ml e invece realizzate opere per 20 ml.

C) La società Cooperativa Fondiari di Sviluppo ha concluso per la revoca del decreto, la riduzione del credito di controparte in rapporto alle lavorazioni non eseguite, il riconoscimento del proprio diritto ad essere risarcita dei danni subiti a causa della incompletezza delle lavorazioni e dei vizi riscontrati nelle opere eseguite e pari agli importi necessari a completare le une e a eliminare gli altri, la compensazione tra le reciproche ragioni creditorie e la condanna del F. al

pagamento della differenza.

D) Il F. si è costituito in giudizio e ha chiesto la conferma del decreto e il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, sostenendo di aver esattamente adempiuto al contratto.

E) La causa è stata istruita con l'escussione di due testi di parte opponente -l'arch. I. e l'Arch. L. A., tecnico della stessa opponente- e di un teste di parte opposta – L. A. che, quale dipendente della F. aveva eseguito alcune delle opere di cui si tratta- e dalle testimonianze è emerso che alcuni lavori, indicati anche nella relazione I., non erano stati eseguiti e che i difetti evidenziati dalla medesima relazione erano effettivamente sussistenti (così in particolare dalle testimonianze I. e A. ma anche, in parte, dalla testimonianza Lisi allorchè il teste è stato sentito in controprova) e che, quanto alla metratura-delle ringhiere, la stessa era di "30-35" ml (così dalla testimonianza L.).

Diritto

L'opposizione e la domanda riconvenzionale sono fondate.

Le norme di riferimento sono:

l'art. 1282 c.c., ai sensi del quale (per quanto interessa con riguardo alla domanda riconvenzionale) i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi di pieno diritto;

l'art. 1241 c.c., ai sensi del quale, quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti;

l'art. 1460 c.c. ai sensi del quale (per quanto interessa avendo riguardo ai fatti di causa), nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie la propria;

l'art. 1655 c.c., ai sensi del quale l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro;

gli artt. 1667 e 1668 c.c., ai sensi dei quali (per quanto interessa) l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera e il committente può chiedere

che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore;

l'art. 2697 c.c., ai sensi del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

A fronte della eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.) sollevata dalla Cooperativa Fondiari di Sviluppo, non vi è prova del fatto che il F. abbia effettivamente adempiuto per intero le opere oggetto del contratto di appalto e per le quali è avanzata la pretesa di pagamento di cui in decreto, nè del fatto che le opere eseguite siano esenti da vizi lamentati.

La prova di tali circostanze doveva essere fornita dal F. (art. 2697 c.c.; sul riparto dell'onere della prova ove si agisca per l'adempimento di un contratto e l'asserito debitore eccepisca l'inadempimento dell'attore, v. Cass. SS.UU. 13533/2001); non essendo stata fornita, ed anzi essendo stato provato il contrario ossia che tra le opere oggetto di appalto non sono state eseguite quelle di cui alla relazione dell'arch. Urtino e che le opere eseguite non erano state eseguite a regola d'arte essendosi presto arrugginite {vedi sopra, lettera E e documento 3 di parte opponente), si giustifica il rifiuto della Cooperativa Fondiari di Sviluppo di pagare quanto in decreto.

In effetti il prezzo pretendibile dal F. non è di € 24.495,12, comprensivo di Iva (come in decreto), ma di € 21.855,12 (€ 24.495,12 - € 2640,00) essendo stato accertato (v. sopra, lettera E e documento 3 di parte opponente) che le ringhiere esterne realizzate, il cui prezzo concordato è pari a € 132,00 per mi, sono di 30 mi e non di 74 mi come indicato nella fattura (omissis...) {posta a base del monitorio).

Riguardo al risarcimento del danno richiesto dalla Cooperativa Fondiari di Sviluppo nella misura dei costi di completamento delle opere e di eliminazione dei vizi, precisato che la richiesta è legittima ai sensi dell'art. 1668 c.c. poichè il costo dell'eliminazione dei difetti è parte del generico ed onnicomprensivo danno risarcibile, si rileva che i documenti di spesa e la fattura prodotti dalla opponente ed emessi dalla Officina Red Star, per complessivi € 31562,85, incluso Iva, appaiono, a petto dei prezzi pattuiti inter partes, congrui tenuto conto della consistenza dei lavori

comprensivi anche dello smantellamento delle lavorazioni mal fatte e da rifare, e comunque non sono stati specificamente contestati: il risarcimento viene quindi liquidato dalla presente sentenza nella suddetta misura di € 31562,85.

Ne risulta che: il decreto va revocato; va dichiarato che, operata la compensazione (art. 1241 c.c.) tra quanto spetta al F. E. a titolo di prezzo e quanto spetta alla Cooperativa a titolo di risarcimento, l'opponente niente deve all'opposto e questi va condannato al pagamento a favore della Cooperativa della differenza pari a € 9707,73, maggiorata di interessi (art. 1282 c.c..) dalla data della presente sentenza al saldo.

Le spese di causa seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014.

PQM

Il Tribunale accoglie l'opposizione proposta dalla società Cooperativa Fondiari di Sviluppo avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca in data 2.5.2011, col numero (omissis...), su ricorso di F. E. e per l'effetto revoca il decreto opposto, dichiarando che la società Cooperativa Fondiari di Sviluppo deve al F. E., a titolo di prezzo per le opere oggetto di causa, la somma di € 21.855,12; accoglie la domanda riconvenzionale nella misura di € 31562,85; operata la compensazione tra le due ragioni di credito, condanna F. E. a pagare alla società Cooperativa Fondiari di Sviluppo, la somma di € 9707,73, maggiorata di interessi a decorrere dalla sentenza e fino al saldo; condanna F. E. a rifondere alla società Cooperativa Fondiari di Sviluppo le spese di causa, liquidate in € 5000,00 oltre spese forfetarie, IVA e epa come per legge.